

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto [...]» (Art. 4).

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]» (Art. 32).

SI PUÒ QUINDI AFFERMARE CHE ESISTE UN DIRITTO A LAVORARE IN SICUREZZA, SENZA AMMALARSI E SENZA SUBIRE LESIONI

Lo Stato Italiano, nell'arco di alcuni decenni, ha promulgato numerose leggi, regolamenti, normative tecniche, che impongono, unitamente ad alcune direttive europee, l'adozione di "precauzioni" finalizzate ad evitare il verificarsi d'infortuni sul lavoro o l'insorgenza di malattie professionali. I principali destinatari di tale ponderoso insieme di obblighi è il datore di lavoro.

La salute e prima ancora la vita sono tutelati, in generale, da alcune norme del codice civile e del codice penale.

In particolare:

CODICE CIVILE

Prevede che il danno deve essere eliminato a cura e spese del responsabile della condotta dannosa. Se ciò, però, non è possibile (come per esempio rispetto ad alcuni beni infungibili come la vita, la salute) è previsto l'obbligo di risarcire il danno tramite il pagamento di una somma di denaro a favore della vittima. Quindi il datore di lavoro che non adotta tutte le misure che sono necessarie a tutelare la salute dei lavoratori è tenuto a risarcire il danno che ne deriva.

CODICE PENALE

Prevede sanzioni (reclusione e/o multa) a carico dei responsabili delle aggressioni ai beni salute / vita, sia nell'ipotesi che l'infortunio / malattia sia la conseguenza di un comportamento doloso che di un comportamento colposo. Il codice penale prescrive però che le pene inflitte al colpevole, siano aumentate (aggravate) tutte le volte che a subire un danno (alla salute) o a morire durante l'attività lavorativa sia un lavoratore e ciò al fine di rafforzarne la tutela e indurre i responsabili aziendali a prevenire per il futuro ulteriori episodi.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto [...]» (Art. 4).

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]» (Art. 32).

SI PUÒ QUINDI AFFERMARE CHE ESISTE UN DIRITTO A LAVORARE IN SICUREZZA, SENZA AMMALARSI E SENZA SUBIRE LESIONI

Il risarcimento del danno è un DIRITTO

L'azione penale, contrariamente all'azione civile dove è il lavoratore che si attiva, è promossa d'ufficio dalla Competente Autorità Giudiziaria a prescindere dalla volontà dell'infortunato (ciò che si verifica, per esempio, se in conseguenza dell'infortunio è derivata all'operaio un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni, l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, la perdita di un senso o di un arto).

L'Ufficio 'Risarcimento Danni da Lavoro' della CGIL di Modena assiste i lavoratori infortunati, non solo fornendo un'autonoma attività di consulenza, ma anche promuovendo le iniziative più opportune nei confronti delle Aziende per tentare una definizione stragiudiziale e conciliativa delle vertenze. L'Ufficio per la quantificazione del danno alla salute si avvale di medici legali convenzionati.

Laddove non sia possibile definire le pratiche bonariamente, l'Ufficio sostiene i lavoratori anche durante la successiva fase giurisdizionale (civile e/o penale) per la quale è possibile appoggiarsi ad avvocati esperti nel settore che hanno sottoscritto una convenzione.

Attenzione

Qualora doveste venire a conoscenza di un infortunio sul lavoro è importante indirizzare il lavoratore presso l'Ufficio 'Risarcimento Danni da Lavoro' della CGIL di Modena perché possa conoscere i suoi diritti, ricevere assistenza anche di tipo legale ed evitare, infine, che il trascorrere del tempo possa compromettere la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito (decadenza, prescrizione).



Tiziana Santoro

Camera del Lavoro di Modena • 1° Piano
Piazza della Cittadella, 36 • Modena

Tel. 059.326210 • Cell. 348.8750020 • E-mail: tiziana_santoro@er.cgil.it

